DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

riguardante gli aiuti del governo francese nel settore della trasformazione del legno (Isoroy e Pinault)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma delle disposizioni del citato articolo e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Il gruppo Isoroy fu costituito il 25 febbraio 1983 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1982 mediante fusione di tre imprese del settore del legno, Leroy, Isorel e Baradel. Nel 1983 il governo francese concesse al gruppo 12 milioni di FF di sovvenizioni e 112 milioni di FF di prestiti di partecipazione senza notificare preventivamente alla Commissione tali aiuti a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Il gruppo Isoroy non divenne mai redditizio. Le sue perdite ammontarono infatti a 175 milioni di FF nel 1982, a 124 milioni nel 1983, a 237 milioni nel 1984 e a 201 milioni nel 1985, pari rispettivamente al 9 %, 6 %, 12 % e 11 % della cifra d'affari degli stessi anni.

Le difficoltà persistenti del gruppo indussero il governo francese a concedere nuovi aiuti nel 1985, questa volta sotto forma di una sovvenzione di 68 milioni di FF, di prestiti di partecipazione di 40 milioni di FF e di una dilazione di pagamento per le somme dovute da Isoroy ai poteri pubblici, pari a 98,5 milioni di FF, sempre senza informarne preventivamente la Commissione.

Nonostante questi aiuti ripetuti, Isoroy si trovò rapidamente in stato di insolvenza e fu posto in amministrazione controllata dal tribunale di commercio di Caen dal 2 aprile al 30 settembre 1986.

Il tribunale di commercio si pronunciò il 21 luglio 1986 su due piani alternativi di cessione delle attività d'Isoroy senza liquidazione del passivo del gruppo, i cui debiti accumulati erano nel frattempo saliti a 2,2 miliardi di FF. Il piano del gruppo Pinault proponeva una acquisizione globale mentre quello di Seribo, che rappresentava varie imprese europee, prevedeva una ripartizione delle attività di Isoroy fra queste varie imprese.

Il piano Pinault aveva l'appoggio del governo francese il quale si era impegnato in linea di principio a partecipare con un finanziamento di 250 milioni di FF ; la preferenza del governo francese risulta anche dall'intervento del sostituto procuratore della Repubblica a favore del piano del gruppo Pinault nel quadro dell'udenzia pubblica tenuta presso il citato tribunale. Il tribunale di commercio accolse effettivamente le proposta di Pinault considerando che si trattava di un piano di acquisizione globale, che si inseriva in maniera omogenea nell'economia nazionale e salvaguardava un gran numero di posti di lavoro.

Il tribunale autorizzò pertanto la cessione della totalità dell'attivo, dei crediti, degli immobilizzi e delle scorte alla Société commerciale et industrielle du meuble (SCIM) del gruppo Pinault, per una somma più che altro simbolica, a condizione tuttavia che fossero erogati entro il 1° ottobre 1986 i contributi finanziari sia pubblici che privati a favore del piano. Essendo stata soddisfatta questa condizione, la cessione definitiva ebbe luogo in tale data.

II

La Commissione, avendo appreso che Isoroy aveva beneficiato di vari aiuti considerevoli, invitò il governo francese con lettera del 23 gennaio 1986 a fornire informazioni complete sugli interventi a favore di Isoroy a partire dalla sua costituzione nel 1982, ivi incluse le condizioni esatte dei prestiti di partecipazione accordati.

Il governo francese rispose con lettera del 15 maggio 1986 fornendo informazioni riguardanti la costituzione di Isoroy, le sovvenzioni concesse nel 1982 e 1985, le riduzioni di capacità effettuate e i loro effetti sull'occupazione, nonché sull'intervenuta cessazione dei pagamenti, ma non sulle modalità dei prestiti di partecipazione o sull'esistenza di una dilazione di pagamento nei riguardi dei poteri pubblici né sulle intenzioni del governo francese di intervenire di nuovo nell'eventualità di una acquisizione da parte di Pinault. Esso precisò al contrario che non spettava alle autorità francesi pronunciarsi sull'esito della procedura collettiva in corso, essendo quest'ultima di competenza degli organi giudiziari nazionali.

La Commissione, avendo appreso nel frattempo che il governo francese intendeva concedere nuovi aiuti in vista dell'acquisizione da parte di Pinault, segnalò al governo francese con lettera del 12 giugno 1986 che, a prescindere dalla procedura esperibile nei riguardi delle infrazioni all'articolo 93 del trattato CEE commesse nel 1982 e 1985, i nuovi aiuti dovevano essere notificati sotto forma di progetto e che qualsiasi aiuto concesso in violazione delle disposizioni dell'articolo 93 poteva formare oggetto di una domanda di rimborso.

In assenza di una risposta alla lettera del 12 giugno 1986 e venuta a conoscenza della decisione del tribunale del commercio del 21 luglio 1986 implicante 250 milioni di FF di aiuti, la Commissione si rivolse nuovamente al governo francese con lettera del 5 agosto 1986 chiedendo la notificazione degli aiuti entro il termine di trenta giorni.

Divenuta definitiva la decisione del tribunale di commercio e non avendo ricevuto la notificazione richiesta, la Commissione decise, il 19 novembre 1986, di avviare la procedura dell'articolo 93 paragrafo 2 nei riguardi degli aiuti successivi considerando che ricadevano sotto il divieto del paragrafo 1 dell'articolo 92 del trattato e non sembravano soddisfare le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. La Commissione intimò al governo francese di presentarle le sue osservazioni con lettera del 1° dicembre 1986.

III

Con lettera del 27 novembre 1986 il governo francese confermò anzitutto la decisione di concedere al gruppo Pinault 176 milioni di FF in anticipi rimborsabili senza interesse, 24 milioni di FF di premi per l'assetto territoriale (PAT) e 50 milioni di FF di prestiti di partecipazione agevolati, specificando che a suo avviso questi contributi costituivano soltanto una parte minoritaria delle risorse necessarie per la ristrutturazione dell'impresa. Il governo francese sottolineò ulteriori osservazioni non appena in possesso di elementi più precisi.

Con lettere del 9 gennaio, 30 aprile, 4 e 5 giugno 1987 e nel corso di una riunione bilaterale del 26 maggio 1987 il governo francese ha presentato le sue osservazioni nel quadro della procedura.

Esso ha criticato che la lettera del 1° dicembre 1986 non teneva conta del contenuto della notificazione del 27 novembre e che la procedura dell'articolo 93 paragrafo 2 era stata avviata nei riguardi sia degli aiuti a favore di Isoroy sia di quelli a favore del suo acquirente Pinault.

Il governo francese ha precisato l'ammontare degli aiuti concessi a Isoroy nel 1983 e nel 1985 senza tuttavia comunicare le modalità esatte dei prestiti di partecipazione agevolati.

Esso ha sostenuto che gli aiuti al gruppo Pinault erano di intensità minima, non avevano potuto avere effetti sugli scambi intracomunitari, soprattutto data l'entità delle importazioni provenienti dai paesi terzi, corrispondevano agli orientamenti della Commissione stessa nei riguardi del settore del legname ed erano giustificati in considerazione delle contropartite sul piano regionale, sociale e dell'ambiente.

Nel quadro della consultazione degli altri interessati, i governi di quattro Stati membri nonché quattro federazioni industriali e due imprese dello stesso settore hanno presentato le loro osservazioni.

IV

Gli interventi dello Stato sotto forma di sovvenzioni, di anticipi senza interesse rimborsabili soltanto in caso di utili molto elevati, di prestiti di partecipazione agevolati e di una dilazione di pagamento per le somme dovute ai poteri publici costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato in quanto permettono alle imprese di produzione beneficiarie di essere esonerate in parte, grazie ai fondi dello Stato, dai costi che dovrebbero sostenere normalmente.

Nel caso di specie gli aiuti concessi a Isoroy nel 1983 e 1985 ammontano a 80 milioni di FF di sovvenzioni, a 152 milioni di FF di prestiti di partecipazione, a un tasso d'interesse preferenziale che non è stato comunicato alla Commissione dal governo francese, nonché a 98,5 milioni di FF di somme dovute da Isoroy ai poteri pubblici, la cui dilazione di pagamento sul 1986 e 1987 accordata dal governo francese nel 1985 ha avuto un effetto comparabile a quello di una sovvenzione a partire dalla cessazione dei pagamenti intervenuta nel 1986.

Gli aiuti accordati a Pinault nel 1986 consistono in 176 milioni di FF di anticipi senza interessi, da rimborsare soltanto in caso di utili molto elevati ; in un prestito di partecipazione di 50 milioni di FF della durata di 12 anni di cui 3 anni di periodo di grazia ad un tasso d'interesse del 5,5 % durante il periodo di grazia e ad un tasso variabile secondo gli utili durante gli altri 9 anni, infine in 24 milioni di FF di premi per l'assetto territoriale. Il vantaggio economico che ne deriva per l'impresa è costituito dall'assenza di un termine fisso di rimborso degli anticipi nonché dall'abbuono totale degli interessi (questo vantaggio può essere valutato al 9,25 % all'anno, ossia il tasso praticato dal Crédit National nel novembre 1986) e per quanto riguarda il prestito di partecipazione, dall'abbuono parziale d'interessi durante i primi 3 anni, che può essere valutato a 3,75 punti all'anno, ossia la differenza tra il tasso del 9,25 % summenzionato e il tasso del 5,5 % del prestito di partecipazione in questione.

L'articolo 93, paragrafo 3, stipula che « alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti ... Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura

abbia condotto ad una decisione finale. » A prescindere dalla questione della notifica preventiva, concedendo aiuti a Isoroy nel 1983 e 1985 e a Pinault nel 1986 nel quadro dell'acquisizione delle produzioni di Isoroy senza rispettare l'effetto sospensivo, il governo francese è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 93, paragrafo 3. I citati aiuti sono pertanto comunque illegittimi per vizio di procedura e sono inoltre incompatibili quanto al merito con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92.

Al momento in cui è stato posto in amministrazione controllata il gruppo Isoroy disponeva di una trentina di fabbriche e stabilimenti in sedici località francesi con circa 4 000 dipendenti per la produzione di pannelli a base di legno, di imballaggi per il formaggio, di tannico, di porte ed elementi per l'edilizia. La produzione dei pannelli a base di legno rappresentava l'80 % delle vendite di Isoroy nel 1985.

Per quanto riguarda la situazione di mercato, il consumo dei pannelli (legno impiallacciato o compensato, codice Nimexe 44.15, pannelli di fibre, codice Nimexe 44.11, pannelli di particelle, codice Nimexe 44.18) è determinato in parte dalla congiuntura dei settori edilizio e dell'arredamento che sono i principali acquirenti dei pannelli. La situazione stagnante di questi due settori è inoltre resa più acuta dalla concorrenza di prodotti di sostituzione per i pannelli di legno in quasi tutte le loro applicazioni. Per questi motivi l'evoluzione strutturale del settore dei pannelli di legno è caratterizzata da una stasi per i pannelli in generale, mentre si registra una crescita per i pannelli speciali a più alto valore aggiunto, come i pannelli strutturati « OSB » e i pannelli di fibre di media densità « MDF ».

I prodotti in questione formano oggetto di scambi tra gli Stati membri ed esiste una vivace concorrenza tra i produttori di pannelli nella Comunità che devono inoltre far fronte a notevoli importazioni dai paesi terzi. Nel 1985 nella Comunità dei Dieci ha importato 503 556 t di pannelli di fibre dai paesi terzi e vi ha esportato 45 058 t, essa ha importato 1 241 401 t di pannelli di legno compensato e vi ha esportato 71 744 t ; essa ha importato 1 363 770 t di pannelli di particelle e vi ha esportato 141 799 t.

Nel 1985 Isoroy ha rappresentato il 26 % della produzione francese di pannelli di particelle pari al 17 % del mercato francese. La Francia ha esportato 170 000 t verso gli altri Stati membri e ne ha importato 300 000 t. Le esportazioni francesi hanno rappresentato l'11 % della totalità degli scambi intracomunitari.

Isoroy ha rappresentato il 20 % della produzione francese di pannelli pari ad una quota del 10 % del mercato francese ; l'impresa ha esportato il 29 % della sua produzione. La Francia ha esportato 74 000 t di pannelli di legno compensato verso gli altri Stati membri e ne ha importato 48 000 t. Le esportazioni francesi hanno rappresentato il 30 % della totalità degli scambi intracomunitari.

Sempre nel 1985 Isoroy ha totalizzato circa l'80 % della produzione francese di pannelli di fibre pari al 65 % del mercato francese. Essa ha esportato il 27 % della sua produzione. La Francia ha esportato 68 000 t di pannelli di fibre verso gli altri Stati membri e ne ha importato 24 000 t. Le esportazioni francesi hanno rappresentato il 26 % della totalità degli scambi intracomunitari.

La produzione del tannino ha rappresentato soltanto il 3 % del fatturato di Isoroy ma va considerato che questo gruppo era l'unico produttore francese di tannino e che la maggior parte della sua produzione veniva esportata. Nel 1985 la Francia ha esportato 6 061 t di estratti di tannino (codice Nimexe 32.01-40) verso gli altri Stati membri e ne ha importate 1 820 t in provenienza dall'Italia.

Di conseguenza, gli aiuti successivi accordati dal governo francese hanno alterato o rischiato di alterare la concorrenza e hanno inciso sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 accordando un vantaggio sensibile prima al gruppo Isoroy e in seguito al gruppo Pinault nonché alle loro produzioni.

Quando l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di alcune imprese rispetto ad altre che sono in concorrenza con esse nella Comunità, l'aiuto deve essere considerato pregiudizievole per queste altre imprese.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri ivi enunciati. Le deroghe a questo principio previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non sono applicabili nel caso di specie data la natura degli aiuti proposti, che inoltre non mirano a tale scopo.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato enuncia gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato dev'essere determinata nel contesto della Comunità e non in quello di un solo Stato membro. Per garantire il buon funzionamento del mercato comune tenendo conto dei principi dell'articolo 3, lettera f), del trattato le deroghe enunciate all'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate in senso restrittivo ai fini della valutazione di un regime di aiuto o di un caso individuale di applicazione.

In particolare, le deroghe sono applicabili soltanto nel caso in cui la Commissione constati che senza l'aiuto il gioco normale delle forze del mercato non sarebbe sufficiente da solo per indurre il futuro beneficiario ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti dalle deroghe stesse.

Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, riguardante gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, va considerato che undici delle sedici unità industriali Isoroy sono ammissibili ai regimi di aiuti francesi a finalità regionale a motivo della loro situazione socioeconomica relativamente sfavorevole, ma che nessuna di queste zone presenta le

caratteristiche di una regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure esista una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga prevista alla lettera a).

Per quanto riguarda le deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) è evidente che gli aiuti di cui trattasi non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave perturbamento dell'economia francese. Nel quadro della procedura, il governo francese ha sostenuto che l'assorbimento delle attività d'Isoroy da parte di Pinault condurrebbe ad una sinergia delle attività che comporterebbe una riduzione delle importazioni dai paesi terzi ed ha sottolineato che il programma d'investimenti di Pinault prevede 45,6 milioni di FF a favore della lotta contro l'inquinamento. A questo riguardo va considerato che l'argomento dell'effetto secondario degli aiuti sulla bilancia commerciale della Comunità non è pertinente per giustificare la concessione di una delle deroghe dell'articolo 92.

Per quanto riguarda gli investimenti di 45,6 milioni di FF, essi rappresentano il 9 % della totalità degli investimenti previsti; nessun elemento di prova è stato fornito in merito ad un eventuale nesso tra i 250 milioni di FF accordati a Pinault nel quadro dell'acquisizione di Isoroy e gli investimenti specifici più sopra menzionati. Va inoltre sottolineato che in Francia esistono vari regimi di aiuti specifici a favore dell'ambiente, ma che il governo francese non ha comunicato se questi saranno applicati ai citati investimenti né se gli investimenti sono ammissibili al beneficio di tali regimi specifici.

Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 92, pargrafo 3, lettera c) del trattato a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni, va considerato che gli aiuti decisi nel 1986 nel quadro del piano Pinault comportano 24 milioni di FF di premi per l'assetto territoriale (PAT). A questo riguardo il governo francese ha sostenuto di aver rispettato la decisione 85/18/CEE della Commissione, del 10 ottobre 1984 concernente la delimitazione delle zone che possono beneficiare del regime « Prime d'aménagement du territoire » (premio per l'assetto territoriale) in Francia [1]. Nella misura in cui il governo francese ha rispettato ugualmente i principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale [2], il presente caso di applicazione del regime PAT può essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche. In queste condizioni, la contropartita a livello regionale e sociale, che il governo francese ha fatto valere nel corso della procedura, va considerata soddisfatta in relazione all'aiuto concesso nel quadro del regime di premi per l'assetto territoriale.

Gli altri aiuti accordati a Isoroy nel 1983 e 1985 e a Pinault nel 1986, per l'acquisizione di Isoroy, non costituiscono casi di applicazione di regimi di aiuti a finalità regionale approvati dalla Commissione. L'effetto principale di questi aiuti è stato quello di riunire e di mantenere in essere le attività di Isoroy come un insieme nell'economia francese. Per quanto riguarda più specificamente gli aiuti a Pinault, va anche considerato che essi hanno avvantaggiato in maniera sensibile tale impresa perché le hanno permesso di presentare un piano di acquisizione di Isoroy più favorevole di qualsiasi altro piano alternativo.

Nel 1986 il governo francese ha fatto valere che gli aiuti concessi a Isoroy nel 1982 avevano permesso a quest'ultima di investire 294,5 milioni di FF nel periodo 1982-1984. Esso ha inoltre sostenuto che gli aiuti concessi a Isoroy nel 1985 avevano lo scopo di permettere a questa società di investire 219,1 milioni di FF nel periodo 1985-1987. Esso ha inoltre sostenuto che gli aiuti concessi a Isoroy nel 1985 avevano lo scopo di permettere a questa società di investire 219,1 milioni di FF nel periodo 1985-1987. Nel quadro della procedura il governo francese ha in particolare sottolineato che gli aiuti accordati a Pinault avrebbero permesso a quest'ultima di realizzare un programma d'investimenti di 533 milioni di FF in tre anni in vista della modernizzazione del processo produttivo, dell'incremento della produttività, della rinconversione verso nuovi prodotti e di una riubicazione di alcune unità di produzione. Il governo francese ha infine sottolineato le riduzioni di capacità produttive e di occupazione effettuate e previste negli impianti di Isoroy.

Secondo i dati disponibili, nel quadro del citato programma Pinault prevede di ridurre la produzione di legno compensato di Isoroy del 9 % circa, di ridurre la produzione di pannelli di particelle comuni del 7 % circa, di continuare la costruzione di una fabbrica destinata alla produzione di pannelli strutturati a base di particelle di legno « OSB », di ridurre del 12 % la produzione di pannelli di fibre dure, di aumentare la produzione di pannelli di fibre « MDF » di modernizzare e di razionalizzare altre produzioni.

A questo riguardo va considerato che il numero di fabbriche nel settore dei pannelli a base di legno nella Comunità è diminuito del 27 % tra il 1978 e il 1984 (ossia da 580 a 432) mentre la capacità di produzione è diminuita del 5 % (ossia da circa 19 milioni di m^3 a 18 milioni di m^3). Lo studio sulle industrie dei pannelli a base di legno pubblicato dalle Nazioni Unite nel 1984 illustra l'evoluzione del settore come segue : « L'evoluzione durante questo periodo (1978-1984) della situazione dei pannelli a base di legno nei paesi nordici, nei paesi della Comunità economica europea e nei paesi dell'Europa centrale, dove il numero delle fabbriche in attività, la produzione e la capacità produttiva sono diminuiti mentre è aumentata la capacità media delle fabbriche, indica che

[1] GU n. L 11 del 12. 1. 1985, pag. 28.
[2] GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

la struttura di queste industrie ha subito alcune modificazioni. Numerose piccole fabbriche dotate di attrezzature vetuste sono state chiuse e fabbriche moderne attrezzate con macchinari speciali hanno iniziato a produrre pannelli speciali al fine di realizzare un migliore equilibrio tra l'offerta e le domanda di pannelli sul mercato interno e sul mercato internazionale. »

L'evoluzione che si era registrata nell'ambito di Isoroy e che dovrebbe proseguire sotto la gestione di Pinault non si discosta molto dall'evoluzione del settore in questione. Analoghe chiusure di stabilimenti, riduzioni dei posti di lavoro, investimenti di ammodernamento, razionalizzazione e riconversione verso prodotti più specializzati e ad alto valore aggiunto vengono regolarmente effettuati anche dai concorrenti di Pinault nella Comunità senza gli aiuti specifici. A questo riguardo va sottolineato che la proposta della Commissione di un programma di azioni comunitarie per il settore « legno » del 30 maggio 1983 (COM(83) 222 def.) non esprime alcuna pregiudiziale favorevole nei riguardi di tali aiuti né incide sulla portata delle disposizioni dell'articolo 92 del trattato.

Pertanto, tenuto conto della situazione del mercato dei prodotti in questione, gli investimenti avviati dai gruppi Isoroy e Pinault sono da considerare fra le misure che le imprese devono normalmente finanziare con le loro proprie risorse, e quindi senza il concorso di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda gli aiuti a favore di Pinault, va altresì considerato che Pinault ha già ricevuto vantaggi considerevoli in termini di plusvalore all'atto dell'acquisizione dell'attivo globale di Isoroy, (immobilizzi, crediti e scorte della società), per la somma simbolica di 168 milioni di FF, di cui 100 milioni erano destinati a coprire i costi sociali dell'attività d'Isoroy durante il periodo di amministrazione controllata, Pinault da parte sua si è impegnata ad apportare 220 milioni di FF di fondi propri. Pertanto Pinault ha acquistato impianti industriali in parte modernizzati per un prezzo ampiamente inferiore al loro valore reale. Il governo francese ritiene che il margine lordo di autofinanziamento delle società assorbite supererà nel 1990 l'8 % del suo fatturato.

Nel quadro della procedura, il governo francese ha inoltre sostenuto che uno degli scopi degli aiuti accordati a Pinault era di permettere a questa società di far meglio fronte alla maggiore concorrenza dovuta alle importazioni extracomunitarie. Esso ha in particolare sottolineato l'importanza delle importazioni dall'Indonesia per quanto riguarda la produzione di compensati e ha segnalato casi di dumping dei paesi dell'Est nel settore dei pannelli di fibre. A questo riguardo va rilevato che gli eventuali problemi derivanti dagli scambi con i paesi terzi devono essere risolti nel rispetto della competenza comunitaria e non già ricorrendo a misure nazionali unilaterali come ad esempio gli aiuti di Stato. Inoltre, come risulta dai dati statistici della Nimexe, se le importazioni provenienti dai paesi terzi sono effettivamente aumentate, le importazioni in Francia di pannelli a base di legno provenienti dagli altri Stati membri sono molto più elevate (in peso, per l'insieme dei pannelli) in quanto sono ammontate al 71 % nel 1983, al 70 % nel 1984, al 71 % nel 1985 e al 72 % nel 1986 e di conseguenza gli aiuti in questione incidono innanzitutto sulle condizioni degli scambi intracomunitari.

Occorre inoltre tener conto dell'effetto cumulativo degli aiuti di cui hanno beneficiato indebiamente durante vari anni le produzioni di Isoroy rilevate da Pinault.

Visto quanto precede, gli aiuti successivi accordati a Isoroy e Pinault non possono essere considerati atti a facilitare lo sviluppo dell'industria della trasformazione del legno senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e non possono pertanto beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 36, lettera c).

V

Conclusione

Per quanto riguarda gli aiuti accordati a Isoroy nel 1983 e 1985, va considerato che l'obbligo di un'eventuale restituzione non avrebbe una portata reale in quanto i debiti di Isoroy ammontano a 2,2 miliardi di FF e le sue attività sono state rilevate da Pinault per una somma ampiamente simbolica. Benché l'impresa beneficiaria sia stata nel frattempo posta in fallimento, la Commissione ritiene che l'adozione di una decisione definitiva negativa nei riguardi delle due misure di aiuto in questione sia necessaria. Tale decisione risponde in particolare all'esigenza della tutela dei diritti delle imprese concorrenti nella misura in cui queste hanno subito dei danni a seguito della violazione delle norme del trattato in materia di aiuto di Stato. Per quanto riguarda il gruppo Pinault, gli aiuti accordati nel 1986 ammontano complessivamente a 250 milioni di FF. Fra tali aiuti, quello di 24 milioni di FF erogato a titolo di premio per l'assetto territoriale (PAT) è da considerare compatibile con il mercato comune ai termini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) e la Commissione non ha obiezioni da formulare nei suoi riguardi. Per contro, gli altri aiuti di 226 milioni di FF (ossia, 176 milioni di FF di anticipi rimborsabili senza interessi e 50 milioni di FF di prestiti di partecipazione al tasso del 5,5 % durante i primi tre anni) sono da considerare incompatibili con il mercato comune poiché non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92.

Una parte del citato importo globale, ossia 50 milioni di FF a titolo di anticipi, non è stata ancora versata a Pinault e occorre quindi obbligare il governo francese a non dare attuazione a questa misura di aiuto.

Per contro, la parte restante del citato importo, ossia 126 milioni di FF di anticipi e 50 milioni di FF di prestiti di partecipazione, è stata versata a Pinault nel novembre 1986, ossia nel corso della procedura di esame degli aiuti ; non essendo stata pertanto rispettata la regola dell'effetto sospensivo prevista all'articolo 93, paragrafo 3, ultima frase gli aiuti sono illegittimi anche per vizio di procedura ; essi devono essere soppressi a partire dalla data di notifica al governo francese della presente decisione ; la soppressione riguarda in particolare gli elementi costitutivi di aiuti contenuti nei citati interventi, ossia : l'assenza di scadenza e l'abbuono di interessi per la somma di 126 milioni di FF di anticipi, e il bonifico parziale di interessi valutato a 3,75 punti all'anno per la somma di 50 milioni di FF di prestiti di partecipazione ; occorre inoltre sopprimere — procedendo al relativo ricupero — gli interessi sulle due somme principali più sopra menzionate di cui Pinault ha beneficiato indebitamente dal novembre 1986 (ossia dalla data del loro versamento).

Alla data di adozione della presente decisione tali interessi ammontano rispettivamente a 12 milioni di FF per quanto riguarda la somma di 126 milioni di FF, e a 2 milioni di FF per quanto riguarda la somma di 50 milioni di FF più sopra menzionate.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli aiuti costituiti da 12 milioni di FF di sovvenzioni e 112 milioni di FF di prestiti di partecipazione concessi a Isoroy nel 1983, da 68 milioni di FF di sovvenzioni e 40 milioni di FF di prestiti di partecipazione concessi a Isoroy nel 1985 nonché l'aiuto derivante dalla dilazione del pagamento dei debiti verso i poteri pubblici per un importo di 98,5 milioni di FF accordata a Isoroy nel 1985, sono illegittimi ed incompatibili con il mercato comune ai termini degli articoli 92 e 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Articolo 2

1. Gli elementi costitutivi di aiuto contenuti negli interventi sotto forma di anticipi rimborsabili senza interessi per un importo globale di 176 milioni di FF e sotto forma di prestiti di partecipazione al tasso del 5,5 % durante i primi tre anni (per un importo di 50 milioni di FF) accordati a Pinault nel 1986, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato e devono essere pertanto soppressi a partire dalla data di notifica al governo francese della presente decisione.

2. Tra gli interventi menzionati al paragrafo 1, 126 milioni di FF a titolo di anticipi e 50 milioni di FF a titolo di prestiti partecipativi sono stati versati a Pinault in violazione delle norme di procedura previste dall'articolo 93, paragrafo 3 e sono pertanto illegittimi.

3. Il governo francese è tenuto a ricuperare gli interessi relativi alle somme di 126 milioni di FF e di 50 milioni di FF menzionate al paragrafo 2 di cui ha beneficiato Pinault dal novembre 1986 e che ammontano rispettivamente a 12 milioni di FF e a 2 milioni di FF alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Il governo francese informa la Commissione entro il termine di due mesi dalla notifica della presente decisione delle disposizioni adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione